

Roma, 25 giugno 2008

Prot. n. 1651/2008/F/mgt
Circolare n. 5/2008

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali

L O R O S E D I

Oggetto: Cancellazione dagli Albi di iscritti morosi – Procedura

Caro Presidente,

anche a riscontro dei numerosi quesiti proposti dagli Ordini, appare opportuno fornire alcuni chiarimenti dedicati alla disciplina generale della modalità di cancellazione dall'Albo per gli iscritti morosi.

Com'è noto l'art. 11 del DLCPS 233/1946 dispone la cancellazione d'ufficio in caso "*di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto*" e precisa che in questo caso la cancellazione "*non può essere pronunciata se non dopo sentito l'interessato*". In relazione a tale disposizione l'art. 11 del DPR 221/1950 prescrive: "*Qualora, ai sensi del citato art. 11 per la cancellazione deve essere sentito l'interessato, il presidente gli notifica la data fissata per l'audizione, specificando il provvedimento che si intende adottare ed i motivi di esso, e avvertendolo che ove non si presenti si procederà alla cancellazione dall'Albo in sua assenza*".

Premessa la circostanza che la riscossione dei contributi costituenti la quota annuale ordinistica dovuta da ciascun iscritto, avviene sul territorio italiano attraverso diverse modalità e procedure¹, la Federazione ha inteso individuare un *modus operandi* che potrebbe essere adottato dai singoli Consigli Direttivi.

È importante preliminarmente determinare una data entro la quale gli iscritti, ricevuto l'avviso di pagamento, devono effettuare il versamento delle somme dovute.

Trascorsa tale data e individuati gli inadempienti, l'Ordine fa pervenire ai titolari delle quote insolute un primo sollecito per posta prioritaria.

¹ Alcune fissate da apposite convenzioni sottoscritte con soggetti/organismi esattori e che prevedono una prima fase per la riscossione mediante lo strumento dell'avviso bonario ed una successiva fase con l'iscrizione a ruolo che, in caso di mancato pagamento si conclude con la procedura di riscossione coattiva.

A coloro che risultassero ancora debitori dopo questo primo atto, si procede quindi ad inviare un secondo sollecito con lettera raccomandata a.r..

Se a questo punto l'iscritto non ha ancora pagato, constatata la sussistenza della morosità, il Presidente lo invita, con lettera raccomandata a.r., a presentarsi per l'audizione prevista dalla normativa contenuta negli art. 11 DLCPS 233/46 e art. 11 DPR 221/1950, avvertendolo che è in atto il procedimento di cancellazione dall'Albo.

Una volta che il Presidente abbia proceduto all'audizione, la pratica viene portata al Consiglio Direttivo per la cancellazione se, prima della seduta, l'iscritto non provi di aver pagato.

Qualora l'iscritto non si presenti all'audizione, pur avendo ricevuto la raccomandata come risulta dall'avviso di ricevimento restituito all'Ordine, la pratica viene portata in Consiglio per la cancellazione.

Qualora per qualsiasi motivo la raccomandata non pervenga a mani del destinatario, si provvederà a ripetere la convocazione notificandola a mezzo messo comunale o ufficiale giudiziario.

Il provvedimento di cancellazione per morosità comporta oltre che la perdita del diritto all'esercizio della professione sanitaria anche la cancellazione dall'ENPAV e viene notificato agli stessi destinatari della delibera di iscrizione all'Albo, e con le stesse modalità.

Si richiama l'attenzione sul comma 3 del già citato art. 11 DPR 221/1950 il quale dispone che *“non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso procedimento penale o disciplinare”*.

Questo comporta la necessità per l'Ordine di accertare l'esistenza o meno di procedimenti penali pendenti a carico dell'iscritto “moroso”, e detto adempimento viene compiuto interrogando – per iscritto anche a mezzo fax o per via telematica - i competenti uffici giudiziari (Casellario Giudiziario) della Procura della Repubblica del capoluogo ove si trova l'Ordine.

È da sottolineare che il “carico pendente” (cioè la pendenza del procedimento penale) nasce solo con l'assunzione da parte del soggetto della qualità di imputato, quindi soltanto dopo la chiusura della fase delle indagini preliminari, in cui il soggetto è soltanto “sottoposto ad indagini”.

Il sanitario cancellato dall'Albo è, a sua richiesta, reinscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione e, in tal caso, si applicano le disposizioni che regolano l'iscrizione all'Albo.

Ringrazio per la consueta attenzione e porgo cordiali saluti.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

